

REGOLAMENTO D'USO DEL PALA CHIARELLI - DONATI CITTÀ DI GUASTALLA E NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Per attività sportiva si intende la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, rieducativo, di attività riconosciute dal Coni, dalle sue Federazioni o Enti di promozione Sportiva
2. Ogni altra attività è da considerare come attività di tipo ricreativo o commerciale e, come tale, sarà oggetto di una tariffa specifica.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo del Palazzetto dello Sport di Guastalla.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati in via prioritaria ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali e diffusi della intera collettività.
4. La programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi di rilevanza comunale è di competenza del Comune di Guastalla attraverso gli uffici preposti, salvo che sia diversamente previsto da strumenti convenzionali o altri provvedimenti.
5. Le società sono tenute ad applicare il presente Regolamento e a corrispondere tariffe ed oneri al soggetto gestore, delegato dall'amministrazione comunale a tal fine.

Art. 3

Classificazione delle attività sportive ed extra-sportive

1. In ordine di priorità gli impianti sportivi comunali sono concessi per:
 - a) Attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale in orari definiti dall'amministrazione;
 - b) Attività sportive agonistiche promosse da associazioni o Società Sportive affiliate al CONI o a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti dallo Stato;
 - c) Attività sportive amatoriali e attività motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo;
 - d) Attività motorie e sportive promosse da privati o gruppi spontanei.

2. Gli stessi impianti, in via subordinata, possono essere concessi per le seguenti attività extra-sportive, di cui all'art. 1, comma 2 di questo Regolamento:

- a) Attività extra sportive di tipo ricreativo-culturale (esibizioni, concerti, ecc.)
- b) Attività di carattere commerciale (mostre, fiere, raduni, ecc.)

Art. 4

Assegnazione dell'impianto sportivo

1. Il Comune di Guastalla provvede alla definizione di un calendario in funzione delle richieste e alla concessione in uso del Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le sedute di allenamento, per le attività di promozione di avviamento alla pratica sportiva.

2. Sono altresì possibili manifestazioni o eventi extra sportivi anche di tipo saltuario o occasionale, che dovranno essere concordati col soggetto gestore e solo dopo che il calendario al precedente paragrafo sarà stato redatto.

3. Il Comune di Guastalla riserva, in via prioritaria ma non esclusiva, gli spazi della mattina della sala centrale alle scuole che ne faranno richiesta.

4. L'impianto è aperto al pubblico che potrà accedervi per gli usi e con le modalità indicate nel presente Regolamento. Gli impianti sono di norma aperti tutto l'anno, fatta eccezione per chiusure relative a interventi di manutenzione necessaria definiti d'intesa con l'amministrazione comunale. L'impianto potrà rimanere chiuso anche in assenza di richieste di spazi da parte delle società sportive. Nei giorni festivi l'impianto potrà rimanere chiuso in assenza di partite calendarizzate o di eventi concordati tra gestore e Comune di Guastalla.

5. Per le attività di tipo occasionale di carattere extra-sportivo rimarrà al gestore la facoltà di aprire la struttura secondo la tariffa da questo determinata.

Art. 5

Modalità di accesso

1. Le società e i gruppi sportivi che intendono usufruire degli spazi relativi al Palazzetto dello Sport dovranno farne richiesta al Comune di Guastalla entro il 15 Luglio di ogni anno.

2. Le sale poste al primo piano sono a completo appannaggio del soggetto gestore che definirà il calendario a sua discrezione ed eventualmente potrà concedere gli spazi anche a soggetti terzi, fatto salvo l'uso delle stesse da parte dell'amministrazione comunale concordato col soggetto gestore.

3. L'apposito modulo di richiesta dovrà contenere:

- a) Ragione sociale, sede e Partita IVA della società sportiva;
- b) Nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del responsabile della società sportiva;
- c) Nome e cognome, indirizzo e telefono dei vari referenti delle società sportive che verranno contattati dal Comune o dal Gestore per le diverse comunicazioni di servizio;
- d) Periodo dell'anno, giorni della settimana e orari in cui si intendono utilizzare gli impianti per gli allenamenti, specificando la divisione di quel periodo per gruppi/squadre e indicandone la categoria d'età;
- e) Necessità di disporre dei locali per intero o in parte;
- f) Numero medio di atleti che utilizzeranno l'impianto;

- g) Periodo dell'anno, giorni della settimana ed orari in cui presumibilmente si svolgeranno le partite di campionato (ed indicare possibili alternanze);
- h) L'impegno da parte del richiedente di onorare, diligentemente nei modi e tempi indicati, i costi per le ore richieste. Il richiedente deve essere consapevole del fatto che, in caso di rinuncia di utilizzo o cessazione della fruizione dell'impianto nel corso dell'annata sportiva, verrà applicata una penale pari a 3 mensilità delle ore richieste.

4. Le richieste di concessione devono essere inviate al Comune di Guastalla che provvederà a esaminarle dando, come criterio di massima, priorità alle associazioni del territorio Guastallese. A seguire il Comune di Guastalla, di concerto con il gestore per ottimizzare l'utilizzo degli spazi, stabilirà il calendario annuale di utilizzo delle strutture stesse, da pubblicare indicativamente entro il 10 Agosto di ogni anno.

5. Successivamente alla pubblicazione, le singole società avranno 10 giorni dalla pubblicazione delle assegnazioni provvisorie, per verificare la distribuzione delle giornate e delle relative fasce orarie ed eventualmente inoltrare richieste di modifiche rispetto alle richieste iniziali. Se non perverranno richieste di modifica o rinunce, il calendario sarà reso definitivo e le società non potranno recedere fino alla fine del periodo richiesto.

6. Qualora per cause non programmabili la società sportiva chieda di rinunciare dopo il 10 Agosto il gestore potrà, di concerto con l'amministrazione comunale, individuare un altro soggetto assegnatario.

7. Su ogni controversia sulla concessione degli spazi il Comune deciderà nel merito in base al presente Regolamento e al contratto definitivo stipulato con il gestore in sede di gara.

8. Qualora pervenissero delle richieste in date successive al termine di scadenza, queste verranno esaminate solo se vi saranno fasce orarie non ancora assegnate e solo dopo aver verificato eventuali modifiche al calendario già definito.

9. Il Comune nell'assegnazione degli spazi potrà concedere il diritto di prelazione, nelle fasce orarie di allenamento, alle prime squadre delle società sportive che svolgono campionati di livello nazionale, regionale o provinciale, in quest'ordine. Potranno avere titolo di prelazione le società sportive che hanno richiesto lo stesso orario della stagione sportiva precedente.

10. Nell'assegnazione degli spazi si applicherà un criterio di equità rispetto al numero massimo di spazi concedibili all'interno delle strutture del Comune alla stessa società, per garantire un accesso esteso a più società o gruppi sportivi con sede a Guastalla. Nell'assegnazione degli spazi avranno la precedenza le richieste che copriranno i nove mesi della stagione sportiva (settembre-maggio).

11. Pur non garantendo il diritto di prelazione rispetto all'anno precedente, l'anzianità di utilizzo sarà uno dei criteri da applicare nell'assegnazione degli impianti in caso di richieste sovrapponibili, purché queste siano conformi a quanto previsto dagli articoli di questo Regolamento.

Art. 6

Tipi di attività

1. Le attività che di norma si svolgono nelle strutture comunali sono:

- a) Attività promosse dall'Amministrazione Comunale;
- b) Attività giovanili delle società sportive del Comune di Guastalla;
- c) Attività promosse da Società sportive con squadre di diverse categorie e iscritte ai campionati regolari;
- d) Attività promosse da Gruppi organizzati di Guastalla;

- e) Attività promosse da Società sportive che non abbiano sede nel territorio comunale di Guastalla.

Art. 7

Discipline particolari sulle concessioni in uso

1. L'uso degli impianti è concesso, in via prioritaria, alle scuole dell'obbligo, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al sabato; l'uso è eccezionalmente concesso anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate
2. Le società sportive non possono subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
3. Il gestore provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

Art. 8

Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, mediante una semplice comunicazione data, preferibilmente, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore.

Art. 9

Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione degli spazi, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni.
2. Il gestore ha la facoltà di revocare le concessioni d'uso previa comunicazione all'amministrazione comunale, se i richiedenti alla concessione d'uso risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso per più di tre mensilità;
 - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
3. Il gestore ha comunque la facoltà di richiedere per intero le quote dell'affitto degli spazi richiesti revocati al concessionario.

CAPITOLO II

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 10

Norme di utilizzo

1. Per accedere all'uso dei locali della palestra è obbligatoria la presenza dell'allenatore o di un responsabile della società sportiva o gruppo organizzato.
2. Ogni responsabilità inerente lo svolgimento delle esercitazioni è a carico dei fruitori delle palestre. La presenza di almeno uno dei responsabili indicati nella domanda di utilizzo spazi è condizione inderogabile per l'accesso degli atleti alla struttura. I Gruppi Sportivi autorizzati all'utilizzo delle palestre comunali assumono ogni responsabilità civile e/o patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature, nonché dell'eventuale presenza di spettatori.
3. In caso di concomitanza d'uso degli spogliatoi con riguardo a partite di campionato infrasettimanali nella stessa fascia oraria, l'utilizzo deve essere concordato con i gestori.
4. Gli spogliatoi dovranno essere lasciati liberi entro 45 minuti dal termine della partita o dell'allenamento.
5. Nelle palestre non possono essere installate strutture fisse, né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio disponibile; non possono inoltre essere spostate o smontate le attrezzature presenti senza preventiva autorizzazione.
6. All'interno dell'impianto deve essere rigorosamente osservato l'obbligo di accesso con materiale idoneo come, a titolo di esempio, scarpe con suola in gomma, bianche e pulite. Il controllo verrà effettuato dal gestore che potrà impedire l'accesso a chi non disporrà di materiale tecnico idoneo.
7. L'uso di attrezzature di proprietà scolastica è limitato ad oggetti non deperibili e non trasportabili, che verranno conservati in una zona definita col gestore. La cura di questi strumenti o oggetti è a cura dell'ente scolastico.
8. In tutto l'impianto sportivo è vietato fumare.
9. È vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nella zona del campo di gioco.
10. Coloro che usufruiscono degli impianti sportivi sono hanno l'obbligo di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza.
11. Il concessionario si impegna a usare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in occasione di manifestazioni, per evitare danni di qualsiasi genere.
12. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni recati a persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni.
13. Il concessionario degli spazi si impegna a risarcire i danni a persone o cose, in conseguenza ed in dipendenza della concessione, provocati dai propri associati, dai tifosi e dal pubblico legato ai propri associati, prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti stessi, sia all'interno che all'esterno delle nelle aree di pertinenza.
14. La pulizia ordinaria dei locali è compresa nelle tariffe definite per le manifestazioni indette o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'utilizzo improprio delle strutture concesse provochi pulizie straordinarie, tuttavia, queste verranno addebitate al concessionario degli spazi direttamente dal gestore.

Art. 11

Campionati e partite

1. Tutti i calendari dei campionati delle società iscritte alle varie categorie devono pervenire al Comune in tempo utile per la determinazione delle alternanze stabilite nella fase di assegnazione degli spazi.
2. Fermi restando i diritti di prenotazione iniziale degli spazi e quelli di precedenza, stabiliti per le società che svolgono attività nazionali, qualora si creino sovrapposizioni dovute a variazioni di calendario (decise dalle Federazioni) si rispetteranno le assegnazioni iniziali.
3. Le partite di play-off e di play-out, in caso di sovrapposizioni, hanno la precedenza sugli allenamenti e sulle partite di campionato.
4. Le richieste d'uso per partite amichevoli dovranno essere inoltrate al Comune e, per conoscenza, al personale di custodia degli impianti. Sulla base globale delle disponibilità dell'impianto si concederà il nulla-osta.

Art. 12

Turni di utilizzo

1. In linea di principio si stabiliscono i seguenti turni di utilizzo:
 - a) Per gli allenamenti, con blocchi di minimo un'ora;
 - b) Per le partite di sabato, ore 15; ore 18; ore 21;
 - c) Per le partite di domenica, ore 9; ore 11; ore 15; ore 18; ore 21.
2. Altre variazioni sono da concordare con il gestore.

Art. 13

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti è dovuta una tariffa oraria, il cui importo è indicato nell'apposita delibera di Giunta.
2. Il Comune di Guastalla potrà non assegnare gli spazi alle società non in regola con i pagamenti degli spazi prenotati.
3. Il pagamento è inoltre dovuto anche in caso di mancato utilizzo della struttura derivante da motivi organizzativi o di campionato interni alla società, fatte salve le sospensioni:
 - a) A richiesta dell'amministrazione comunale, da comunicare alle società interessate con un preavviso di 7 giorni;
 - b) Per le festività che prevedono anche la chiusura della struttura;
 - c) Per eventi eccezionali.
4. La Società sportiva potrà essere esentata dal pagamento della quota nel caso comunichi la rinuncia al gestore con almeno 72 ore di anticipo e le ore rimaste libere vengano occupate da altri frequentatori.
5. Eventuali partite di calendario, previste al sabato o alla domenica o in altri giorni festivi, annullate o rinviate per causa di forza maggiore entro le 48 ore dalla partita stessa, non verranno in ogni caso addebitate.
6. La società assegnataria è tenuta a corrispondere i pagamenti su base mensile posticipata. Sono ammessi ritardi sul pagamento di massimo 3 mesi.
7. Il gestore potrà utilizzare gratuitamente gli spazi lasciati liberi per attività dirette, purché ne dia comunicazione all'amministrazione comunale

Art. 14

Responsabilità

1. Le società o gruppi che utilizzano gli impianti sono direttamente responsabili dell'uso degli stessi e dovranno rispondere all'amministrazione comunale per qualsiasi danno arrecato alla struttura e alle attrezzature di cui è dotata.
2. Anche nel caso di incontri con altre squadre, la società concessionaria è direttamente responsabile delle strutture e deve predisporre un adeguato servizio di vigilanza ed in particolare:
 - a) Quanto all'ingresso degli atleti, consentire l'accesso ai soli giocatori e dirigenti;
 - b) Controllare l'accesso alle tribune;
 - c) Controllo spogliatoi a fine turno
3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Per manifestazioni sportive e non, l'apertura degli impianti è condizionata al rispetto delle norme di sicurezza in base al nulla-osta della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. Coloro che richiedono ed ottengono la concessione dovranno aver cura di limitare il numero delle persone presenti conformemente al suddetto nulla-osta. Eventuali richieste integrative per manifestazioni di particolare rilevanza dovranno essere inoltrate direttamente dal soggetto assegnatario agli organismi competenti.
5. Tutti coloro che svolgono attività sportiva nelle palestre devono essere assicurati contro gli infortuni ed essere in possesso del certificato di idoneità fisica richiesto secondo le normative vigenti.
6. Il Comune assume l'onere di assicurazione contro i rischi civili derivante dall'immobile, mentre il soggetto gestore di quelli derivanti dalla sua gestione.

Art. 15

Regolamento di utilizzo nei giorni festivi e prefestivi.

1. Nelle giornate di sabato e in quelle festive gli impianti potranno essere utilizzati in modo prioritario per partite di campionato e per attività autorizzate dall'Amministrazione Comunale, secondo i seguenti orari:
 - a) il sabato, dalle ore 14 alle ore 24 per i campionati ufficiali e per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i giorni festivi, per sole partite di campionato o per manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
2. Le partite amichevoli dovranno disputarsi preferibilmente nelle fasce orarie indicate per gli allenamenti.

Art. 16

Accesso agli ambienti

1. È lasciata al concessionario la facoltà di far accedere il pubblico alle tribune del Palazzetto durante la fase degli allenamenti, a condizione che ciò non arrechi disturbo alle attività in corso.
2. È fatto divieto al pubblico e agli atleti, prima e dopo il loro turno di allenamento, di utilizzare attrezzi e palloni nei corridoi, negli atri ed in qualsiasi altro luogo.

3. L'accesso al campo di gioco da parte delle società deve avvenire non prima di cinque minuti dell'inizio dell'ora di allenamento e, comunque, nel rispetto delle società in quel momento impegnate nell'attività sportiva.

4. Il personale addetto alla custodia delle strutture e i Responsabili delle società sportive sono tenuti a far rispettare quanto sopra, onde evitare che eventuali danni vengano addebitati alle società stesse.

5. Il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature per lo svolgimento specifico dei relativi allenamenti è a carico delle società, con l'eventuale collaborazione del custode per evitare che le operazioni possano incidere nella durata della concessione dello spazio

Art. 17

Utilizzo spazi di magazzino

1. Qualora l'Amministrazione comunale rilevi, all'interno della struttura sportiva, la disponibilità di spazi da utilizzare con funzione di magazzino, comunicherà alle società i modi d'uso degli stessi, secondo le disposizioni di legge in vigore, predisponendo gli spazi e concordando le forme di utilizzo.

Art. 18

Sospensione e concessione

1. L'Amministrazione Comunale può revocare o sospendere la concessione d'uso per improvvise, imprevedute o inderogabili necessità, nonché per cause di forza maggiore.

2. In caso di comportamento non adeguato rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore, a seconda della gravità dell'inadempienza, procederà:

a) Con richiamo scritto;

b) Con una sanzione di Euro 200.00 e l'allontanamento per un periodo di 15 giorni

c) Con la revoca della concessione degli spazi, previa comunicazione scritta all'amministrazione

3. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma precedente, l'amministrazione comunale è comunque sollevata da qualsiasi obbligo di rimborso spese sostenute o di impegni presi dalle società, o di risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 19

Azioni di controllo

1. Il Comune di Guastalla si riserva il diritto di effettuare, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, tutti i controlli necessari per garantire l'applicazione del presente Regolamento.

2. Il personale addetto alla custodia delle strutture ha la consegna da parte dell'amministrazione comunale di intervenire per far rispettare il presente Regolamento e di procedere alla registrazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle singole società.

CAPITOLO III

CONCESSIONE E NORME DA RISPETTARE PER LE MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO

Art. 21

Procedure di richiesta e modi di utilizzo

1. I soggetti che intendano organizzare manifestazioni occasionali, sportive e non, all'interno dell'impianto sportivo, sono tenuti a presentare domanda scritta al gestore almeno 30 giorni prima della data indicata per la manifestazione.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le caratteristiche e i fini della manifestazione, i giorni per cui si richiede la concessione d'uso e i relativi orari.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile della gestione che ne darà comunicazione per conoscenza all'ufficio Sport. Ove richiesto dalle norme vigenti, il concessionario o chi per esso dovrà provvedere a redigere il piano di sicurezza per l'evento.
4. L'amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso fino a 48 ore prima dell'inizio della manifestazione per improvvise, impreviste e inderogabili necessità; in tal caso l'amministrazione comunale è sollevata da ogni obbligo di rimborso ai richiedenti di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata.
5. Coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello prescritto nel verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, i controlli necessari per garantire l'applicazione del presente Regolamento.
7. Per l'uso delle strutture è dovuta una tariffa che verrà liberamente definita dal soggetto gestore.

CAPITOLO IV

UTILIZZO DEGLI SPAZI NON SPORTIVI

Art. 22

Forme di richiesta e utilizzo

1. Il gestore potrà concedere in utilizzo anche alcuni spazi non di carattere sportivo presenti all'interno dell'impianto. Tale rapporto non è regolato dal tariffario comunale approvato, ma direttamente tra le parti ad esclusione delle sedi delle società sportive locali.

Art. 23

Uffici

1. Potranno essere concessi spazi come sedi di società sportive. La concessione avrà durata annuale alla tariffa definita dal gestore di concerto con l'amministrazione comunale. La concessione prevederà l'uso degli spazi comprensivo di utenze e non potranno essere installate altre apparecchiature (condizionatori, stufette, ecc.), salvo autorizzazione del Comune e con un supplemento definito.

Art. 24

Bar/ristoro

1. Il gestore potrà concedere l'uso dello spazio ristoro a soggetti terzi, purché dotati di necessarie autorizzazioni mediante regolari contratti che saranno inviati all'amministrazione per conoscenza, come definito dalla convenzione di gestione

Art. 25

Spazi ad uso professionale

1. Il gestore potrà concedere spazi per lo svolgimento di attività mediche o riabilitative o di tipo professionale, purché queste siano accessorie alle attività sportive, dotate delle necessarie autorizzazioni e non in conflitto con il calendario partite in essere. Le concessioni dovranno essere orarie e comunicate all'amministrazione.

Art. 26

Norme comuni

1. Tutte le concessioni previste in questo Capitolo non potranno configurarsi come subaffitto. Il soggetto gestore rimane titolare degli spazi, fornirà le utenze necessarie e si occuperà della manutenzione e pulizia. Per tali attività collaterali il soggetto gestore titolare della concessione in ogni caso rimarrà l'unico interlocutore per la Amministrazione Comunale.

2. Per quanto non espressamente citato nel presente atto si rimanda al contratto di gestione del nuovo Palazzetto dello Sport.